

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

CUP: G61B21009850006

1. INTRODUZIONE	
1a	QUALI SONO I REGIMI AUTORIZZATIVI DA APPLICARE PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI?
D.lgs. 28/2011 ART. 4 comma 2 (comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, del Dlgs n. 199 del 2021)	I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis; c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
1b	QUALI SONO LE REGOLE CHE DISCIPLINANO LA SCELTA DI UN REGIME AUTORIZZATIVO PIUTTOSTO CHE UN ALTRO?
D.lgs. 28/2011 ART. 4 comma 2bis (comma introdotto dall'art. 12, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022 e modificato dall'art. 4 comma 2 bis come aggiornato dalla L. 11/24)	Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2. PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

2a	QUANDO UN IMPIANTO FV PUO' ESSERE AUTORIZZATO MEDIANTE LA PROCEDURA PAS?	
Impianti FV fino a 1 MW e relative opere connesse	se	D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 9 integrato dal DPR Sicilia n. 48/12 ART. 3: ubicati: — in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali ; — in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei; — in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti; — all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale; sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione degli impianti ricadenti in: a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali; c) aree appartenenti a territori di più comuni. SEMPLIFICAZIONE INTERVENUTA L. n. 34 del 27/04/2022: Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti <u>situati in aree idonee</u>, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante <u>dichiarazione di inizio lavori asseverata</u> di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Impianti FV con potenza fino a 12 MW e relative opere connesse (art. 4 comma 2 bis come aggiornato dalla L. 11/24)	se	D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 9 bis (comma sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022, poi modificato dall'art. 7-quinquies della legge n. 51 del 2022, poi dagli articoli 7, comma 3-ter e 11, comma 1-bis, legge n. 91 del 2022, come modificato dalla L. 11/24): localizzati in aree idonee come dettagliato al successivo punto 4 del presente documento. <u>nota bene:</u> l'art. 4 comma 2 bis come aggiornato dalla L. 11/24 è applicabile per i progetti presentati dopo il 08/02/2024. Per i progetti presentati prima della precedente data la soglia rimane pari a 10 MW.
Impianti FV di alta e media tensione oltre i 12 MW e relative opere connesse	MAI	D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 9 bis (comma sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022, poi modificato dall'art. 7-quinquies della legge n. 51 del 2022, poi dagli articoli 7, comma 3-ter e 11, comma 1-bis, legge n. 91 del 2022, modificata come da L. n. 41/23 e L. 11/24): ABROGATO IL PRIMO PERIODO DELL'ART. 6 COMMA 9 bis CHE DI SEGUITO SI RIPORTA: " Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lo di discarica chiusi e ripristi nati ovvero in cave o lo o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti , si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ". ATTENZIONE: fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 41 del 21 aprile 2023, era possibile presentare <u>richiesta di autorizzazione per impianti aventi potenza fino a 20 MW.</u>
Impianti FV di qualsiasi potenza	se	SEMPLIFICAZIONE INTERVENUTA D.lgs. 199/2021 ART. 22 bis (come introdotto da D.L. n. 13/2023 convertito dalla L. n. 41/2023 art. 47 comma 1 lett. b): L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e' considerata attività di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
Impianti agro fotovoltaici di qualsiasi potenza	se	D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 9 bis (comma sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022, poi modificato dall'art. 7-quinquies della legge n. 51 del 2022, poi dagli articoli 7, comma 3-ter e 11, comma 1-bis, legge n. 91 del 2022): localizzati in aree che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
2b	QUALI SONO LE AREE CLASSIFICATE COME IDONEE?	
D. lgs 199/2021 ART. 20 comma 7	Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.	

D. lgs 199/2021 ART. 20 comma 8 (comma integrato dalla L. n. 34/2022, dal D.L. 50/2022 e dall'art. 47 del D.L. 13 del 24.02.23 convertito in L. n. 41/23)	Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) <i>i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica</i>, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1; b) <i>le aree dei siti oggetto di bonifica</i> individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) <i>le cave e miniere cessate</i>, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. c-bis) <i>i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane</i> e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali. c-bis.1) <i>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali</i>, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) <i>le aree classificate agricole</i>, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) <i>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti</i>, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) <i>le aree adiacenti alla rete autostradale</i> entro una distanza non superiore a 300 metri. c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), <i>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo</i>. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.
2c	PAS: MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER LA GESTIONE DELL'ITER AUTORIZZATIVO
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 9 ter	Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma e' individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.
2d	PAS: QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PRESENTARE IL PROPONENTE AFFINCHÉ L'ISTANZA POSSA CONSIDERARSI PROCEDIBILE?
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 2	Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 gg prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (riguardanti PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGIO, AMBIENTE, TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO per la costruzione e per l'esercizio degli impianti), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
NORMA REGIONALE	
Circolare regionale 23 ottobre 2014 - "Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come richiamato dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48." Direttiva	Il Dipartimento dell'Energia fornisce alcuni chiarimenti in materia di PAS come introdotta dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e ribadisce che la documentazione minima da allegare all'istanza, ai fini della procedibilità, è la medesima prevista per il procedimento di Autorizzazione Unica, come da lista di controllo reperibile sul sito del Dipartimento Energia.
2e	PAS: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 1	Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 2	Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 gg prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui all'art. 6 comma 2.

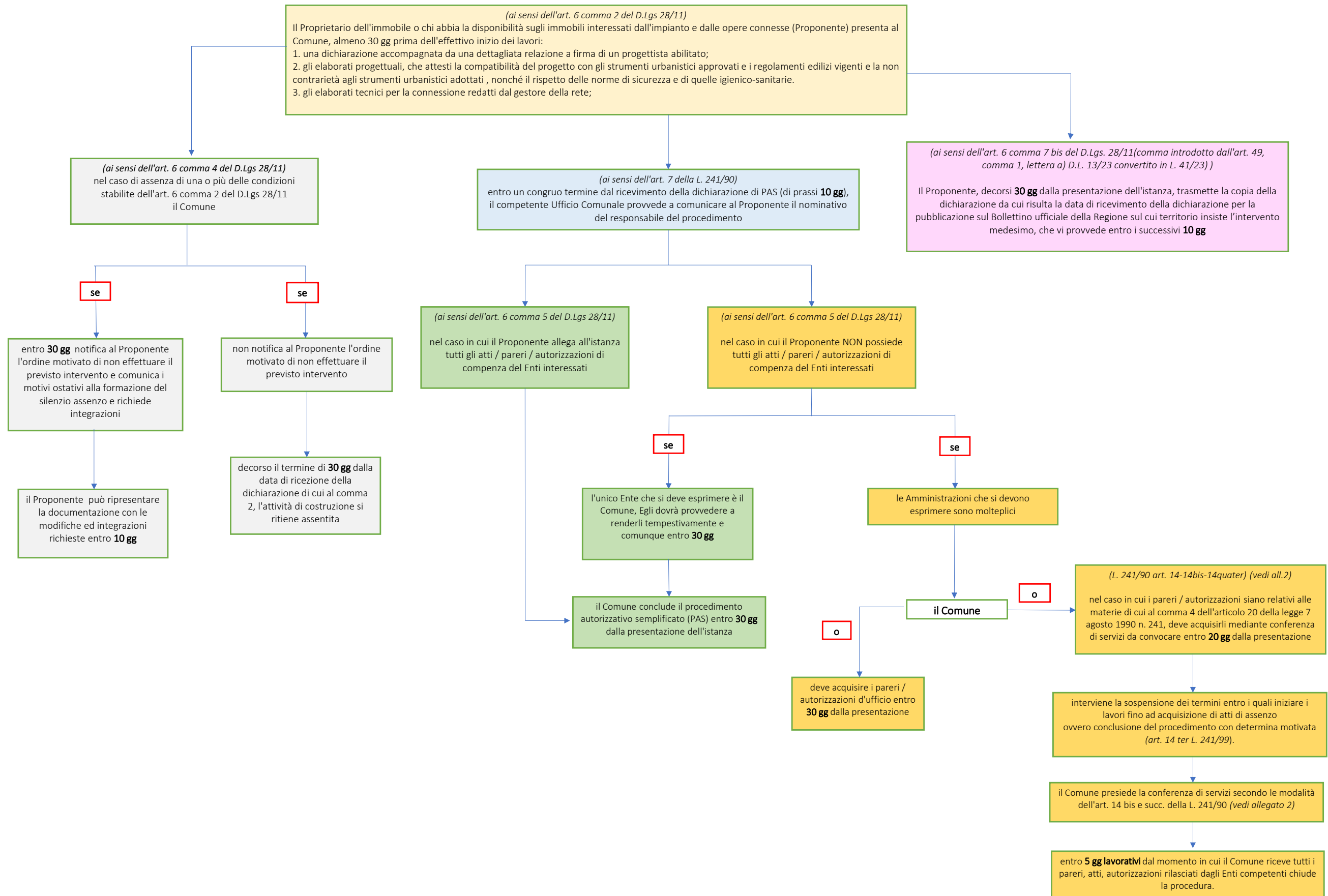
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 7	La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
NORMA REGIONALE	
Circolare Regionale 9 novembre 2016	La Regione Siciliana affronta la tematica della cessione di progetti di impianti di piccola taglia, in particolare di impianti mini-eolici. A supporto giuridico della presunta legittimità di tali cessioni, viene spesso fatto riferimento al combinato disposto dell'articolo 6, comma 7, del Dlgs 28/2011 e dell'articolo 11, comma 2, del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001). La Circolare sottolinea come nell'ambito delle autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili, il riferimento al Dpr 380/2001 non è pertinente, potendosi al massimo limitare ai meri aspetti urbanistici. E per quanto riguarda invece il Dlgs 28/2011 che ha introdotto la PAS si sottolinea che tale disciplina è integrata dal regolamento regionale emanato con Dpr 18 luglio 2012, n. 48. Tale regolamento prevede che alla dichiarazione di PAS sia allegata la medesima documentazione minima prevista per il procedimento di Autorizzazione unica: tra i documenti previsti, la Sicilia contempla anche una "Dichiarazione d'impegno con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso". In sintesi, ai sensi della normativa vigente, "il trasferimento ovvero la cessione del progetto risulta inammissibile mentre, tutt'al più, potrebbe essere assentito quello dell'impianto purché successivamente alla fase di avvio dello stesso".
Sebbene l'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 non lo preveda espressamente, in ragione dei principi generali contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un congruo termine dal ricevimento della dichiarazione di PAS (comunque entro il termine di 10 gg), il competente ufficio comunale provvede a comunicare al dichiarante interessato il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli da 4 a 8 della stessa legge n. 241/1990 e succ. modif.	
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 4	Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 (30gg) sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. <u>Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.</u>
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 5	RILASCIO ATTI / PARERI / AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE: Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (30 gg). Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. RILASCIO ATTI / PARERI / AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, <u>l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro 20 gg dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi</u> ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
CONFERENZA DEI SERVIZI	
L. 241/1990 ART. 14-14bis-14ter-14quater	Le norme che disciplinano le procedure autorizzative applicabili per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili rinviando, laddove sia necessaria l'acquisizione di più atti di assenso da parte di amministrazioni pubbliche, alle disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge n. 241/1990 che regolano il funzionamento della conferenza di servizio decisoria. Essa, in base alle norme in materia di procedimento amministrativo, è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. L'amministrazione comunale in questo caso convoca, entro 20 gg dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2f	PAS: VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
D.lgs. 241/1990 ART. 21- octies comma 1	E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 6	La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova <u>dichiarazione</u> . L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
2g	PAS: SEMPLIFICAZIONI INTERVENUTE IN MATERIA PAESAGGISTICA
D.lgs. 199/2021 ART. 22 comma 1	La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili <u>su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante</u> . Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
D.lgs. 199/2021 ART. 22 comma 1bis	La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
D.lgs. 199/2021 ART. 22 comma 1ter	La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.
L. 41/2023 Art. 47 comma 11-bis, come modificato L. 11/2024	I limiti relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici in sede regionale è fissata a 12 MW.
2h	PAS: QUALI SONO GLI ONERI DEL PROPONENTE O DEL PROGETTISTA?
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 7 bis (comma introdotto dall'art. 49, comma 1, lettera a) D.L. 13/23 convertito in L. 41/23)	Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo (30gg) , l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi 10 gg . <u>Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge</u> .
D.lgs. 28/2011 ART. 6 comma 8	Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

3. ATTIVITA' DEL GENIO CIVILE	
3a	PAS: QUANDO IL GENIO CIVILE AVVIA IL PROCEDIMENTO?
Il Genio Civile avvia l'endoprocedimento quando riceve dal competente ufficio comunale la comunicazione dell'avvio del procedimento. I tempi di espletamento dell'endoprocedimento sono quelli previsti dall'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90.	
3b	PAS: QUALI SONO LE ATTIVITA' CHE IL GENIO CIVILE DEVE SVOLGERE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ?
Per l'applicazione delle norme previste dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche	1. redazione del Parere Istruttorio linee elettriche ai sensi del R.D. 1755/33, in materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il trasporto e distribuzione di energia elettrica.
	NORME REGIONALI: 1. La L.R. 6 Agosto 2021 n.23 all'art. 34 recita:" il parere contenuto nei titoli abilitativi, rilasciati a seguito di procedura abilitativa semplificata (PAS), è reso, previa istruttoria, dall'ufficio del Genio Civile competente per territorio". 2. La L.R. 11/22 all'art. 8 introduce la SCIA per alcune tipologie di linee elettriche (elettrodotti aerei con tensione da 1.000 a 30.000 Volt - elettrodotti interrati di qualunque lunghezza, ecc).
NTC 2018 - CAP. 6 punti 12 e 12.1 DM 17/01/2018 DRT prot. 112363 del 09/07/2021 DRT prot. 103963 del 19/07/2022	2. rilascio del parere di fattibilità opere su grandi aree.
DPR 380/2001 ART. 93 - 94 (ex art. 17 e 18 L. 67/74)	3. rilascio dell'Autorizzazione Sismica.
3c	PAS: QUALI SONO I TEMPI ENTRO I QUALI IL GENIO CIVILE DEVE REDIGERE LA PROPRIA RELAZIONE ISTRUTTORIA AI SENSI DEL R.D. 1755/33 ED EMETTERE I PROPRI PARERI / AUTORIZZAZIONI ?
L. 241/1990 ART. 14-14bis-14ter-14 quater	Il Genio Civile, fermo restando la possibilità di richiedere alla ditta integrazioni documentali o chiarimenti entro un tempo non superiore a 15 gg dall'indizione della conferenza di servizi, dovrà in un tempo non superiore a 45 gg rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Rev. 2 del 22_03_24 - 3° emissione	
Documento redatto con il contributo delle Task force territoriali del progetto "1000 esperti per il PNRR" - Regione Sicilia	

ALLEGATO 1

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) ART. 6 del Dlgs. 28/11



ALLEGATO 2

**CONFERENZA di SERVIZI SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA
in caso di PAS**

